



Modalità e requisiti per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Pubblicato da: il Thu, 26 Sep 2002.

"Praticantato, Esami di Stato, Iscrizione all'Albo."

MODALITA' E REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

Legislazione che regola la professione di Consulente del Lavoro:

- Legge 11 gennaio 1979, n. 12 : Ordinamento Professionale
- D.M. 2 dicembre 1997 : Norme sul Praticantato
- D.M. 15 luglio 1992, n. 430 : Tariffa Professionale

1) PRATICANTATO

ISCRIZIONE

La domanda d'iscrizione nel registro dei praticanti deve essere redatta in carta legale e presentata, debitamente sottoscritta al Consiglio dell'Ordine nella cui provincia il richiedente ha la residenza e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) Certificato di nascita;
- b) Certificato di residenza;
- c) Certificato di cittadinanza di uno Stato membro UE o di uno Stato estero a condizioni di reciprocità;
- d) Certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti procure della Repubblica presso il Tribunale e presso la Pretura;
- e) Certificato del Casellario giudiziale;
- f) Originale, copia autenticata o certificazione del titolo di studio richiesto;
- g) Dichiarazione del professionista che attesti l'ammissione alla pratica nel proprio studio e certifichi i requisiti soggettivi di cui al secondo comma del presente articolo, nonché il numero di praticanti

presenti nello studio;

h) Ricevuta del pagamento del contributo “una tantum” per l’iscrizione al registro e ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo annuale nelle misure stabilite dal Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 23.11.1944 n. 382;

i) Due foto formato tessera firmate dall’interessato;

l) La dichiarazione di non svolgere praticantato per altre attività professionali.

La pratica può essere svolta presso lo studio professionale di un consulente del lavoro iscritto all’Albo da almeno due anni o di altro professionista, iscritto nell’Albo degli Avvocati e Procuratori Legali, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti Commerciali, che abbia effettuato la comunicazione di esercizio della professione di Consulente del Lavoro, da almeno tre anni, alla Direzione Provinciale del Lavoro nel cui ambito territoriale intende svolgere la stessa.

In quest’ultima ipotesi i praticanti consulenti del lavoro, nel numero massimo di due unità, potranno essere ammessi alla pratica esclusivamente presso lo studio per il quale sia stata effettuata la comunicazione, e nel quale venga effettivamente svolta l’attività di cui al primo comma dell’art. 1 della Legge n. 12/79.

REQUISITI

Sono ammessi alla pratica coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso, oltre che dei requisiti di cui sopra, di uno dei seguenti titoli di studio validi per l’ammissione all’esame di Stato determinati dall’ultimo Decreto Interministeriale di cui all’art. 3 ultimo comma della Legge 12/79:

- diploma di laurea in:
- Giurisprudenza;
- Economia e Commercio;
- Scienze Politiche;
- Sociologia;
- Scienze Economiche-Marittime;
- Economia Marittima e dei Trasporti;
- Commercio Internazionale e Mercati Valutari;

- Scienza dell'Amministrazione;
- diplomi post secondario di scuola diretta a fini speciali per consulenti del lavoro e universitario triennale per consulenti del lavoro
- diploma di maturità e diploma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore di:
 - Liceo Classico;
 - Liceo Scientifico;
 - Liceo Linguistico;
 - Istituto Magistrale;
 - Istituto d'Arte;
 - Istituto Tecnico per le attività sociali già Istituto Tecnico Femminile;
 - Istituto Tecnico per Ragioniere e Perito Commerciale, Perito per il commercio con l'estero, Perito Commerciale Programmatore e Perito Commerciale ad indirizzo mercantile;
 - Istituto Tecnico per Geometra;
 - Istituto Tecnico Nautico;
 - Istituto Tecnico Aeronautico;
 - Istituto Tecnico per Perito Agrario;
 - Istituto Tecnico per Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere;
 - Istituto Tecnico per Perito Industriale Capotecnico;
 - Istituto Tecnico per perito per il turismo;
 - Istituto Professionale per tecnico della gestione aziendale;
 - Istituto Professionale dei servizi turistici;
 - Istituto Professionale per tecnico dei servizi della ristorazione;
 - Istituto Professionale per tecnico dei servizi sociali;
 - Istituto Professionale per tecnico delle attività alberghiere;

- Istituto Professionale per agrotecnico;
- Istituto Professionale per analista contabile;
- Istituto Professionale per operatore commerciale;
- Istituto Professionale per operatore commerciale dei prodotti alimentari;
- Istituto Professionale per operatore turistico;
- Istituto Professionale per segretario di amministratore.

Possono essere, altresì, ritenuti validi i diplomi di maturità, ancorché non inseriti nell'elenco di cui sopra, purché l'interessato dimostri di avere frequentato un corso di scuola secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui programma didattico prevedeva l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche (parere D.d.S., Sez. II, n. 1359 del 21 ottobre 1998).

LIMITI

Il professionista, anche associato, non può ammettere contemporaneamente e complessivamente più di due praticanti consulenti del lavoro presso il proprio studio. Il praticantato non può essere svolto contemporaneamente per attività professionali diverse.

Il praticantato, gratuito per sua natura e finalità, non esclude la contemporanea esistenza di un rapporto di subordinazione a tempo parziale.

DURATA

Il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni e deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza minima di quattro ore medie giornaliere, sotto la direzione del professionista che deve fornire la preparazione idonea per l'esercizio della professione, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto il profilo comportamentale e deontologico.

2) ESAME DI STATO

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto e orale.

Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una prova teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla Commissione.

La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di

materie:

diritto del Lavoro;
legislazione sociale;
diritto tributario;
elementi di diritto privato, pubblico e penale;
nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla Commissione e i dizionari.

3) ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al Consiglio dell'Ordine nella cui provincia il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale, corredata dei seguenti documenti:

- a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri della comunità economica europea, ovvero documento attestante che l'interessato è italiano appartenente a territorio non uniti politicamente all'Italia, oppure che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;
- b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio;
- c) certificato analitico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;
- d) certificato del casellario giudiziario;
- e) certificato di buona condotta morale e civile;
- f) certificato di godimento dei diritti civili;
- g) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;
- h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;
- i) certificato di residenza.

Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, secondo comma della legge 12/79, per i quali

non è richiesto l'esame di Stato, ai fini della iscrizione all'albo professionale, dovranno presentare, in luogo del certificato indicato al punto b), l'attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprovante che gli stessi hanno svolto mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanna penale che, a norma della legge 12/79, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38 della stessa legge.

Il consiglio provinciale, su relazione di un suo membro, delibera in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio provinciale.

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale.

Qualora il consiglio provinciale non provveda entro il termine stabilito dal precedente terzo comma, l'interessato, entro trenta giorni, può ricorrere al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli stessi.

AUTOCERTIFICAZIONI

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o

discendente;

- i) iscrizione in albi, registri, o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- j) appartenenza a ordini professionali;
- k) titolo di studio, esami sostenuti;
- l) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- m) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- n) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- o) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- p) stato di disoccupazione;
- q) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- r) qualità di studente;
- s) qualità di legale rappresentate di persone fisiche, di tutore, di curatore e simili;
- t) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- u) di non aver riportato condanne penali;
- v) qualità di vivenza a carico;
- w) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

- stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato;
- stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Non si possono autocertificare i certificati medici, sanitari, veterinari,
di origine, di conformità Ce, di marchi o brevetti.

Questo documento è stato stampato da
<http://www.consulentidellavoro.it>